



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

(Provincia di Crotone)

Ordinanza Sindacale N.
Data di registrazione

71
25/07/2024

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E SIMILARI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE IN PARTICOLARE NEI GIORNI LUGLIO (26 E 27) – AGOSTO (1,2,5,6,7,8,9,10,14,18,20,21,23) – SETTEMBRE (21 E 22) C.A.

Premesso che la Giunta Comunale con Delibera n. 104 del 25/06/2024 (**all. 1**), ha approvato il programma delle manifestazioni estive nell'ambito della quale sono previsti concerti di notevole prestigio;

Considerato che gli eventi organizzati richiameranno un pubblico particolarmente numeroso e conseguentemente la frequentazione dei locali pubblici da parte di numerosi utenti nelle giornate summenzionate;

Considerato, inoltre che il gran numero di persone, previsto per le serate, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità;

Considerato che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra potrebbe essere amplificata dall'abuso di bevande superalcoliche, dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

Considerato che, a causa dell'assembramento, potrebbe altresì derivare dei pericoli dall'introduzione nelle aree destinate allo svolgimento degli spettacoli di oggetti, attrezzature, ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, di artifici pirotecnici e di animali;

Ritenuto opportuno, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei cittadini e dei visitatori ed il regolare svolgimento delle citate manifestazioni, disporre, nelle aree interessate allo svolgimento delle manifestazioni e nelle aree immediatamente adiacenti, il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori in vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine, per le giornate indicate nel programma approvato con Delibera di Giunta n. 104 del 25/06/2024 , a partire dalle ore 16:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo;

Ritenuto opportuno disporre divieti di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e pubblica, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea, nelle predette aree oggetto di concerti;

Atteso che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, nonché per i rischi connotati allo svolgimento degli eventi, si rende necessario, disporre l'adozione della presente ordinanza e prevedere i predetti divieti;

Rilevato che nel corso degli incontri che si sono svolti con la Prefettura e la Questura volti a predisporre, ciascuno per le proprie competenze, quanto necessario per assicurare lo svolgimento in sicurezza degli eventi;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto
Piazza Falcone e Borsellino,
Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956
Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Considerato che le Autorità rappresentate hanno più volte formalmente espresso l'esigenza di limitare il più possibile il consumo di super alcolici, nonché l'uso di lattine e contenitori di vetro per le bevande;

Preso atto che ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 50 D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'art. 7 della Legge 7 Agosto 1990, n.241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile ed urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Considerato che la direttiva 2006/123CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

Visti L'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il testo Unico di Pubblica Sicurezza ed il relativo Regolamento di esecuzione;
Il D.Lgs n.267/2000 ed in particolare l'art. 7-bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 a s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
Il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in occasione delle manifestazioni estive come da programma approvato ed in particolare nei giorni luglio (26 e 27) – agosto (1,2,5,6,7,8,9,10,14,18,20,21,23) – settembre (21 e 22) , C.A. su tutto il territorio comunale:

- **Il divieto di vendita**, per asporto, di superalcolici contenuti in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera C) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, **dalle ore 16:00 alle ore 06,00 del giorno successivo;**
- **Il divieto**, per chiunque, di detenere e consumare bevande superalcoliche in contenitori in vetro e lattine **nei luoghi oggetto delle manifestazioni;**
- **Il divieto di vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o altri materiali pericolosi;** nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 104 del 25/06/2024 e nelle aree poste a 500 (cinquecento) metri dal limite esterno delle predette manifestazioni, è vietata la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in metalli potenzialmente utilizzabili quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico dalle ore 16:00 alle ore 06:00 del giorno successivo;
- Il predetto divieto è diretto agli esercenti i pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area privata e su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

di bevande nonché agli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea;

- Il divieto di cui sopra non si applica per l'effettuazione del servizio a domicilio del cliente e per l'acquisto di bevande e alimenti da consumare in luogo privato;
- Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in bicchieri in plastica **nei luoghi oggetto delle manifestazioni e di somministrazione di bevande, non super alcoliche, in contenitori di plastica/carta avendo cura di rimuovere il tappo.**

Divieti specifici per l'area spettacolo e le aree limitrofe

- Nell'area dello spettacolo e quelle individuate nel piano di sicurezza, appositamente delimitate e presidiate, nelle aree poste a 50 (cinquanta) metri dal limite esterno delle predette aree eventi è vietato introdurre, detenere e portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, dalle ore 16:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, qualsiasi strumento ed oggetti o attrezzature ingombranti, contundenti o potenzialmente pericolosi, quali, in particolare:
- Bevande o alimenti in contenitori di vetro o metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile come strumento di offesa ed a turbare la pubblica incolumità,
- Racchette da passeggio,
- Cavalletti per macchine fotografiche ed altri oggetti analoghi,
- Biciclette, monopattini, droni, giocattoli e apparecchi a controllo remoto,
- Caschi e/o borse portacaschi,
- Artifici pirotecnici di qualsiasi genere, anche se di natura lecita,
- Spray al peperoncino e altre sostanze urticanti.

D I S P O N E

La notifica della presente ordinanza:

- Alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *Internet* del Comune;
- Al Sig. Prefetto di Crotone;
- Alla Tenenza Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto;
- Al Questore della Provincia di Crotone;
- Alla sede del Comando di Polizia locale.
- I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sull'intero territorio del Comune.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Antonio Ventura

Vice Sindaco

Andrea Lio' / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Isola di Capo Rizzuto

Piazza Falcone e Borsellino,

Centralino 0962-797911- Fax 0962-797956

Pec.Mail: comune@pec.isolacr.it , Mail: comune@isolacr.it